

Reg. reg. 19 dicembre 2005, n. 8 (1).

Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore.

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 4 gennaio 2006, n. 1, S.O. n. 2.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'*articolo 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3*, del Piano sociale regionale, nonché della *legge 8 novembre 2000, n. 328* e del *decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308*, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, a carattere residenziale e semiresidenziale diretti a soggetti in età minore.

TITOLO II

Gestione e organizzazione

Art. 2

Autorizzazioni.

1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1 i servizi e le strutture funzionanti all'entrata in vigore del presente regolamento e quelli di nuova istituzione gestite sia da soggetti pubblici che privati.

2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 1 le strutture che offrono ospitalità a minori ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione. In particolare non sono soggetti i collegi, i convitti con finalità formative o di inserimento lavorativo e le strutture con finalità prettamente abitative.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le strutture ricreativo-culturali e le strutture che erogano le prestazioni socio-sanitarie di cui all'*articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Servizi e strutture socio-assistenziali educativi a ciclo residenziale e semiresidenziale.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori assicurano al minore protezione, mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale e un ambiente in cui imparare a gestire la quotidianità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i servizi e le strutture:

a) perseguono obiettivi e adottano metodi sociali ed educativi fondati sul rispetto dei diritti del soggetto in età minore, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto educativo personalizzato, elaborato nel rispetto della sua dignità e dei suoi bisogni;

b) assolvono compiti temporaneamente integrativi della famiglia di origine, con particolare riferimento al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alla socializzazione;

c) favoriscono relazioni tra coetanei, tra questi e le famiglie, agevolando in particolare le relazioni tra sorelle/fratelli quando queste siano significative, adeguando l'intervento al bisogno e alle esigenze affettive, familiari, psicologiche, relazionali e sociali;

d) favoriscono il rapporto degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;

e) collaborano con i servizi sociali territoriali e con le autorità giudiziarie competenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza;

f) favoriscono azioni ed interventi integrati con il sistema dei servizi sociali, educativi e sanitari;

g) utilizzano il lavoro di rete formale ed informale;

h) collaborano con la scuola, con le agenzie formative e con i contesti lavorativi;

i) facilitano il costruirsi di reti socio-affettive e durature anche e soprattutto in quelle situazioni che non consentono una riunificazione familiare ed implicano il perseguimento di una completa autonomia sociale della persona;

j) sperimentano, di concerto con il sistema dei servizi territoriali, azioni nuove per oggetto, metodo, contenuti e strumenti rivolte a sostenere e tutelare il minore, valorizzare e rafforzare la famiglia di origine.

3. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale rispettano i seguenti principi:

a) eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale ed educativo;

b) rispetto della persona e della sua dignità;

c) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona del minore superando i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;

d) rispetto dei bisogni individuali del minore in riferimento alle risposte assistenziali ed educative;

e) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

f) riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute.

Art. 4

Permanenza nelle strutture/servizi.

1. La struttura ha la funzione di appoggio temporaneo e non di luogo stabile di residenza.
 2. I minori devono permanere nella struttura/servizio per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto psico-socio-educativo elaborato tra i servizi socio-educativi territoriali e il referente tecnico della struttura.
 3. Il progetto di cui al comma 2 viene elaborato, laddove consentito, con il coinvolgimento della famiglia e del minore.
 4. Le strutture e i servizi perseguono, d'intesa con il sistema dei servizi territoriali, i seguenti obiettivi:
 - a) sostegno al rientro nella famiglia d'origine;
 - b) affidamento familiare e sviluppo di reti di famiglie aperte all'accoglienza;
 - c) adozione e adozioni miste;
 - d) raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso in cui nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) sia percorribile.
-
-

Art. 5

Servizi e strutture a ciclo residenziale.

1. Per servizi e strutture a ciclo residenziale per soggetti in età minore, si intendono le comunità residenziali caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza dei minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali, familiari compromesse, offrendo al minore un ambiente socio-educativo-relazionale in cui ogni soggetto possa sviluppare ed esprimere la sua personalità ed ottimizzare tutte le proprie risorse e capacità.
 2. La progettazione e la realizzazione di strutture residenziali per minori va ricondotta all'interno della programmazione territoriale dei servizi sociali, contenuta nei Piani di zona.
 3. Le comunità residenziali di cui al comma 1 comprendono:
 - a) comunità organizzate sul modello familiare che si suddividono in:
 - 1) comunità familiari o casa famiglia;
 - 2) comunità educative;
 - b) comunità per le emergenze che si suddividono in:
 - 1) comunità di pronta accoglienza;
 - 2) comunità bambini con genitore;
 - c) gruppo appartamento.
-
-

Art. 6

Organizzazione.

1. Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono coesistere al massimo due servizi/strutture con tipologia differenziata, articolati in unità autonome e ciascuna in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.

Art. 7

Ammissioni nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale.

1. Le richieste di ammissione in servizi e in strutture a ciclo residenziale sono valutate e concordate fra gli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e il responsabile della struttura, con l'èquipe educativa.

2. I servizi sociali territoriali devono accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale scritta, la scheda sanitaria e l'eventuale valutazione psicologica.

Art. 8

Dimissioni dai servizi e dalle strutture a ciclo residenziale.

1. Le dimissioni del minore dalla struttura cui è affidato sono valutate e concordate fra gli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e il responsabile della struttura, con l'èquipe educativa quando l'obiettivo educativo individuale è stato raggiunto.

Art. 9

Servizi e strutture a ciclo semiresidenziale.

1. I servizi e le strutture a ciclo semiresidenziale si caratterizzano come comunità diurna ad alta valenza educativa e professionale. Sono servizi aperti e flessibili, che operano in tempi extra-scolastici, nei giorni di vacanza scolastica e possono essere operativi durante l'intero arco della giornata e della settimana. In tali servizi si organizzano attività ed interventi educativi, ricreativi di sostegno scolastico e laboratoriale.

2. Le comunità diurne di cui al comma 1 accolgono soggetti in età minore, in numero non superiore a quindici di sesso e di età diversa, che si trovano in situazioni di disagio, ritardo scolastico, a rischio di emarginazione, che necessitano di un supporto socio-educativo prevedendo il rientro quotidiano del minore nella propria famiglia.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, le comunità diurne possono accogliere soggetti in età minore a sostegno del lavoro di cura delle famiglie o di situazioni di emergenza in cui viene a trovarsi la famiglia.

4. I servizi e le strutture di cui al comma 1 possono accogliere minori che presentano una disabilità fisica-psichica-sensoriale se contemplato all'interno del progetto globale del servizio.
 5. Al fine di supportare la famiglia nell'impegno quotidiano di cura dei figli è prevista l'apertura di un servizio mensa.
 6. I servizi e le strutture di cui al comma 1 devono rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti ed essere collocati in zone facilmente accessibili ai servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativi e culturali.
-
-

Art. 10

Utenza delle comunità residenziali.

1. Nei servizi/strutture di cui all'articolo 5, sono accolti prioritariamente i soggetti in età minore residenti o domiciliati nel territorio regionale.
 2. Tali servizi sono destinati a minori che:
 - a) sono temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per i quali non è proponibile o praticabile un affido familiare;
 - b) necessitano di una collocazione extra-familiare, laddove non sia stato possibile elaborare e/o attivare azioni di sostegno a tutela di una adeguata permanenza del minore nel nucleo familiare di origine;
 - c) necessitano di una collocazione extra-familiare, anche su provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
 3. I minori di età inferiore ai sei anni sono collocati nei servizi/struttura di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) se l'allontanamento dal proprio nucleo familiare è motivato da esigenze di urgenza e di pronto intervento assistenziale. La permanenza non deve essere superiore a sei mesi.
 4. Le tipologie di servizio/struttura residenziale possono ospitare un numero massimo di minori, secondo quanto definito nell'*allegato A* del presente regolamento. Tale numero può essere aumentato di due unità per permettere l'accoglienza di sorelle/fratelli e per la gestione delle emergenze per i servizi strutture di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
 5. Possono essere inseriti minori con disabilità fisica psichica-sensoriale, se previsto dal progetto di servizio della comunità e in rapporto numerico massimo di uno a sei, prevedendo operatori con preparazione specifica e la collaborazione con i servizi specialistici della azienda sanitaria locale.
-
-

Art. 11

Gruppo appartamento.

1. I giovani già inseriti nelle comunità residenziali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), qualora non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nel progetto personalizzato, sono inseriti in «gruppo appartamento» fino al compimento del ventunesimo anno di età.
-
-

Art. 12

Minori ospitati in strutture/servizi per adulti.

1. Le strutture/servizi per adulti che ospitano minori in regime residenziale e semiresidenziale continuativo, ove le finalità della struttura siano diverse o più ampie rispetto agli interventi sui minori, assicurano che:

a) il loro inserimento sia motivato da un interesse prioritario a mantenere continuità di relazioni affettive significative;

b) sia loro garantito un progetto individuale finalizzato ed un sostegno educativo personalizzato;

c) possano godere di uno spazio e di un ambiente di vita che ne tuteli i diritti ed i bisogni primari relazionali, di crescita e di identità;

d) sia loro garantito l'accesso e l'utilizzo dei servizi esterni.

Art. 13

Requisiti strutturali dei servizi/strutture a ciclo residenziale.

1. I servizi/strutture a ciclo residenziale devono essere:

a) in possesso dei requisiti previsti dalle norme edilizie e urbanistiche;

b) collocati in zone facilmente accessibili ai servizi.

2. Gli spazi delle strutture di cui al comma 1 sono usati esclusivamente dai membri ospitati, dagli operatori e da coloro che sono invitati o accolti all'interno di un progetto di intervento definito. Il diverso uso di essi può essere consentito solo per programmazioni specifiche con documentata finalità educativa e di socializzazione.

3. Le strutture devono prevedere i requisiti di cui all'*allegato «A»* al presente regolamento, ed in particolare:

a) camere da letto singole, doppie e solo eccezionalmente triple per gli ospiti, con arredi il più possibile gradevoli e personalizzabili;

b) camera da letto per l'educatore in servizio notturno;

c) una zona pranzo e soggiorno;

d) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alle modalità organizzative del servizio offerto;

e) un servizio igienico ogni quattro ospiti.

4. Le comunità di cui all'articolo 5 rispettano il criterio della civile abitazione, anche per quanto riguarda le norme relative all'accessibilità, agli spazi e alla sicurezza.

Art. 14

Requisiti organizzativi e di funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali.

1. Le comunità residenziali e semiresidenziali devono disporre di un progetto-quadro che definisce il regolamento interno, gli obiettivi e i riferimenti educativi di base, la metodologia adottata e le prestazioni offerte, il rapporto con il sistema dei servizi locali e con la rete sociale territoriale, la raccolta della documentazione.
 2. Il regolamento interno di cui al comma 1 definisce le finalità ed i destinatari della struttura, gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali dell'organizzazione e i criteri per la determinazione delle rette, di cui all'articolo 15.
 3. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1 adottano la carta dei servizi sociali ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328*.
 4. I soggetti delle strutture tengono un registro dei residenti con l'indicazione del progetto personalizzato di assistenza individuale predisposto di concerto con i servizi territoriali competenti.
-
-

Art. 15

Determinazione della retta.

1. La retta comprende:
 - a) i costi del personale comprensivi di assicurazioni, formazione e supervisione;
 - b) i costi generali relativi all'uso e alla manutenzione dei locali ivi comprese le utenze;
 - c) le spese per gli ospiti comprendono:
 - 1) il vitto;
 - 2) l'integrazione dell'ordinario abbigliamento;
 - 3) l'istruzione;
 - 4) la vita di relazione;
 - 5) i trasporti su rete urbana;
 - 6) l'assistenza sanitaria di base;
 - 7) le assicurazioni.
2. La retta è riconosciuta al cento per cento per i giorni di permanenza effettiva dell'ospite in struttura; a tal fine non sono considerate assenze periodi di rientro del minore in famiglia, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante.
3. Nel caso di assenze superiori a dieci giorni mensili e per un massimo di cinquanta giorni annui per cause di forza maggiore, la retta giornaliera riconosciuta è pari all'ottanta per cento a condizione che la struttura risulti funzionante.
4. Il Comune nel quale il minore è residente prima del ricovero nelle strutture di cui al presente regolamento, assume, ai sensi dell'*articolo 6 della L. n. 328/2000*, gli obblighi di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri per la determinazione della retta.

6. I Comuni comunicano la retta che applicano per i servizi e le strutture di cui al presente regolamento, alla struttura competente della Giunta regionale.

Art. 16

Operatori nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

1. I profili professionali dei soggetti che operano nell'area sociale sono conformi alla normativa vigente.
 2. Le comunità di cui all'articolo 5, comma 3, devono prevedere la presenza di un educatore con funzioni di coordinatore e/o referente tecnico con compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, anche con riferimento alla loro formazione permanente. In particolare il responsabile svolge compiti di promozione e di valutazione della qualità dei servizi, di monitoraggio e di documentazione delle attività e delle esperienze di sperimentazione, di metodologie di lavoro innovative, di raccordo con la rete dei servizi sociali, sanitari ed educativi territoriali, di collaborazione con le famiglie e con le risorse delle comunità locali.
 3. Le strutture per minori possono avvalersi di operatori con preparazione specifica quali assistenti sociali, istruttori, pedagogisti, insegnanti, psicologi che svolgono attività complementari a quella educativa.
 4. Possono essere impiegati volontari, tirocinanti e gli operatori del servizio civile nazionale di cui alla *legge 6 marzo 2001, n. 64*, in quanto compatibile, con garanzia di una presenza operativa stabile, anche a tempo parziale.
 5. Il personale deve essere, in via preferenziale, dei due sessi.
 6. È comunque vietato utilizzare forme di lavoro precario.
 7. All'interno delle tipologie di servizio/struttura di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), con riferimento ai parametri contrattuali vigenti, gli operatori devono osservare l'orario stabilito con turni di presenza non superiori ad otto ore giornaliere. Devono essere assicurate la compresenza in alcune fasce orarie della giornata e le sostituzioni per malattia, ferie o altri congedi previsti dalla normativa vigente. L'organizzazione dei turni, la quantità della compresenza e il rapporto operatori-ospiti sono definiti in base alle tipologie degli ospiti e all'organizzazione della giornata. Deve essere inoltre garantita la presenza di almeno un operatore durante la notte.
 8. Nella tipologia di servizio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), punto 1) è garantita la presenza di una famiglia o di una coppia di adulti o almeno di una persona singola, residente stabilmente nella struttura. All'interno di tale tipologia di servizio è prevista la presenza di personale con funzioni di educatore.
 9. La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità della selezione.
 10. Il soggetto gestore delle strutture di cui al presente regolamento predisporre un piano di formazione permanente per operatori con indicazione di tempi e di budget.
-
-

Art. 17

Educatore professionale.

1. L'educatore professionale deve essere in possesso del diploma di laurea nella «Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione», così come previsto dal *decreto ministeriale 4 agosto 2000* dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente non in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1 può svolgere la funzione educativa presso le strutture residenziali per minori. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione/specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18

Animatori/educatori.

1. Gli animatori/educatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di animatore/educatore rilasciato da agenzie formative accreditate a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

2. La funzione socio-educativa dell'animatore/educatore può essere svolta da personale in servizio presso le strutture residenziali e semiresidenziali per minori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale verranno previsti corsi di formazione e qualificazione professionale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

Procedimento

Art. 19

Autorizzazione al funzionamento.

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto gestore della struttura/servizio e va indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) la planimetria quotata dei locali della struttura con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli ambienti;

b) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000* del legale rappresentante del soggetto gestore, attestante il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché il possesso della autorizzazione prevista;

c) la dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto gestore, indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto per la struttura a regime;

d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto gestore, indicante il nominativo del coordinatore responsabile tecnico, specificando per quest'ultimo il possesso dei titoli; nel caso di sostituzione del personale sopra indicato, è fatto obbligo al legale rappresentante darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento;

e) il progetto educativo globale che espliciti:

1) il modello organizzativo e metodologico che si intende adottare;

2) il tipo di utenza;

3) la fascia di età;

f) la cartella sociale ed educativa in uso presso la struttura;

g) il regolamento o Carta dei servizi adottata dalla struttura in cui devono essere indicate:

1) la retta totale richiesta al soggetto che provvede al pagamento definita secondo le voci di cui all'articolo 15;

2) le eventuali attività e i servizi non ricompresi nella retta con l'indicazione delle relative tariffe;

3) i tempi, le responsabilità, i criteri, le modalità se soggette a restrizione di orari o di altro genere, per l'accesso di soggetti esterni alla struttura;

4) le modalità con cui vengono effettuate le ammissioni e le dimissioni di cui agli articoli 7 e 8;

5) le regole di vita comunitaria.

3. Il Comune, successivamente all'inizio dell'attività, verifica, anche a campione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

Art. 20

Rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento previa verifica dei requisiti previsti nel presente regolamento e sentito il parere del Gruppo tecnico di cui all'articolo 21.

2. L'autorizzazione contiene:

a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;

b) la tipologia della struttura tra quelle previste all'articolo 5;

c) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;

d) la capacità ricettiva autorizzata;

e) il nominativo del coordinatore tecnico;

f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 21
Gruppo tecnico.

1. I Comuni dell'Ambito territoriale di cui al Piano sociale regionale costituiscono il Gruppo tecnico di lavoro.
 2. Compiti del Gruppo tecnico di lavoro sono:
 - a) esprimere il parere tecnico di supporto al rilascio dell'autorizzazione;
 - b) verificare la regolarità della domanda ed esprimere il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta a seguito di esito favorevole del sopralluogo presso la struttura;
 - c) valutare il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali e alle modalità organizzative e gestionali.
 3. Il Gruppo tecnico redige annualmente una relazione, da presentare ai comuni dell'Ambito territoriale, sul funzionamento delle singole strutture e sul complesso delle attività socio-assistenziali svolte nel territorio di sua competenza.
 4. Il Gruppo tecnico è composto da personale comunale per un minimo di tre membri e un massimo di sei, competente nelle materie disciplinate dal presente regolamento, dal promotore sociale e da un referente tecnico dell'Ufficio di piano nell'Ambito territoriale di riferimento.
 5. I Comuni dell'Ambito territoriale scelgono la forma organizzativa del Gruppo tecnico e individuano il coordinatore tecnico.
 6. L'attività di valutazione del Gruppo tecnico è finalizzata a:
 - a) accertare il rispetto della normativa e dei regolamenti nazionali e regionali in vigore;
 - b) verificare il rispetto delle indicazioni del Piano sociale regionale e degli atti deliberativi attuativi in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali;
 - c) verificare l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle esigenze della persona; promuovere la qualità delle prestazioni, intesa come soddisfazione dei bisogni, mediante prassi professionali e modalità organizzative adeguate;
 - d) valutare la congruità della retta dei servizi/struttura per minori sulla base dell'analisi dei bilanci annuali e sulla base della qualità delle prestazioni offerte;
 - e) valutare complessivamente il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento al progetto della comunità e dei servizi semi residenziali, ai progetti educativi personalizzati, al personale impiegato, alla formazione, alla supervisione del gruppo operatori/educatori;
 - f) rivalutare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento in caso di cambio di sede o di attività;
 - g) esprimere il proprio parere in ordine alla revoca dell'autorizzazione in caso di perdita dei requisiti;
 - h) effettuare una prima rilevazione sul livello della qualità delle strutture residenziali e semi residenziali per minori a partire dall'utilizzo su un campione di strutture a livello regionale.
-
-

TITOLO IV

Vigilanza e controllo

Art. 22

Vigilanza e controllo.

1. I Comuni territorialmente competenti, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'*articolo 44, comma 3, della L.R. n. 3/1997*, si avvalgono del Gruppo tecnico di cui all'articolo 21.
 2. Il possesso dei requisiti per la permanenza presso le strutture autorizzate è confermato ogni anno mediante autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore della struttura e trasmessa al Comune competente.
 3. I Comuni dell'Ambito territoriale dispongono, almeno annualmente, sopralluoghi e visite periodiche, ordinarie e straordinarie, al fine di acquisire le informazioni e i documenti utili.
 4. Gli Ambiti territoriali trasmettono annualmente alla struttura competente della Giunta regionale tutte le informazioni e i dati concernenti le strutture e i servizi di cui al presente regolamento.
 5. La Giunta regionale invia annualmente alla commissione consiliare permanente una relazione sull'attuazione del presente regolamento.
-
-

Art. 23

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Il Comune procede alla sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione al funzionamento in caso di violazioni accertate che comportino pregiudizio per gli utenti.
 2. Il Comune territorialmente competente, dispone la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione qualora accerti:
 - a) il venir meno dei requisiti essenziali strutturali, funzionali e assistenziali e il gestore del servizio non abbia provveduto ad adeguarli nel termine assegnato;
 - b) qualora il gestore del servizio a cui è stata sospesa l'autorizzazione non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal Comune.
-
-

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 24

Strutture residenziali già funzionanti.

1. I servizi/strutture funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere al Comune territorialmente competente l'autorizzazione al funzionamento entro i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Comune competente rilascia ai soggetti gestori dei servizi/strutture residenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, un'autorizzazione temporanea della durata di

dodici mesi. Entro tale termine, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione temporanea, i servizi e le strutture devono adeguarsi alla disciplina del presente regolamento.

Art. 25

Piano di riconversione degli istituti per soggetti in età minore.

1. In attuazione delle disposizioni sull'inserimento in comunità dei minori con età superiore ai sei anni e sul superamento definitivo del collocamento negli istituti stabiliti dall'*articolo 2, commi 2 e 4, della legge 28 marzo 2001, n. 149*, l'Ambito territoriale, in sede di Piano di zona, predispone il piano di riconversione degli istituti in esso esistenti, sulla base dei fabbisogni rilevati della popolazione minorile e delle famiglie, finalizzato alla realizzazione dei livelli di prestazioni essenziali della rete dei servizi per minori e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2. Il piano di riconversione prevede:

a) il progetto articolato in azioni e tempi certi per la nuova destinazione dell'istituto, con particolare riguardo alla riduzione della capienza massima e alla equiparazione degli standard strutturali, organizzativi e gestionali previsti per le comunità di accoglienza di tipo familiare;

b) la riprogettazione e riconversione dell'istituto prevista all'interno del Piano di zona dell'Ambito territoriale di appartenenza in comunità di tipo familiare;

c) la previsione del progetto individualizzato di ogni singolo minore ospite dell'istituto, in modo da indicare tempi certi e soluzioni alternative adeguate nel periodo di riconversione della struttura e della organizzazione della Comunità;

d) la formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.

3. Gli istituti di cui al comma 1, opportunamente ristrutturati, possono essere destinati interamente alle tipologie di servizi previste nel presente regolamento.

Art. 26

Regolamenti comunali.

1. I Comuni dell'Ambito territoriale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, emanano propri regolamenti per le singole tipologie di servizio.

2. Fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 27

Anagrafe dei servizi.

1. L'anagrafe dei servizi è costituita dalle strutture presenti sul territorio regionale e autorizzate dai Comuni e contiene i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata. I legali rappresentanti dei soggetti gestori delle strutture autorizzate trasmettono ai Comuni territorialmente competenti le informazioni necessarie.

2. Il Comune sulla base delle informazioni raccolte comunica i dati alla struttura regionale competente.

3. La Regione realizza una banca dati al fine di inserire i dati nell'anagrafe di cui al comma 1.

Allegato «A»

Requisiti delle strutture/servizi residenziali

Comunità di tipo familiare

Denominazione	Comunità educativa	Comunità di tipo familiare per minori o con operatori residenti	Comunità di pronta accoglienza	Gruppo Appartamento con genitore	Comunità bambini
Definizione:	È un servizio socio-educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di	È un servizio socio-educativo-assistenziale con il compito di sostituire temporaneamente il nucleo familiare, qualora sia impossibilitato o incapace di	Si caratterizza per l'accoglienza di minori che si trovano con un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità; vi opera personale, con funzione di	L'azione socio-educativa è meno intensa e richiede la presenza non continuativa di personale con funzione di educatore/professionale e	Si caratterizza per l'accoglienza in forma di micro-residenzialità di nuclei bambini con genitore, privilegiando l'intervento precoce sul nucleo

assolvere al	assolvere			
proprio compito, dove opera personale con	al proprio compito. Questo servizio si	educatore professionale e di	di educatore animatore, con il	originario. L'azione socio-educativa
funzione di educatore	caratterizza per la	educatore/animatore,	supporto di altre	richiede la presenza
professionale, di educatore animatore,	presenza effettiva di una famiglia o di una	con il supporto di altre figure	figure professionali e	continuativa di personale con
con il supporto di altre figure professionali e	coppia di adulti o almeno di una persona	professionali e volontari, tirocinanti	volontari, tirocinanti e	funzione di educatore
con la presenza di volontari, tirocinanti	singola, residenti stabilmente nella	e obiettori di coscienza, capace di	operatori del Servizio civile	professionale, di educatore/animatore,
operatori del Servizio	struttura. All'interno	garantire la	nazionale di cui	con il supporto di
civile nazionale di cui	di tale tipologia di	necessaria attività di	alla <i>L. n. 64/2001</i> .	altre figure
alla <i>L. n. 64/2001</i> .	servizio è prevista la	tutela, di analisi del	Si caratterizza per	professionali e
	presenza di personale	caso e di	l'accoglienza di	volontari, tirocinanti
	con funzione di educatore	superamento della fase acuta del	giovani vicini alla	e gli operatori del
	professionale e di	problema.	maggiore età o	Servizio civile
	educatore/animatore		anche	nazionale di cui alla
			maggiorenni.	<i>L. n. 64/2001</i> .
	con il supporto di			

altre
figure professionali
e
con la presenza di
volontari, tirocinanti
e
obiettori di
coscienza.

Destinatari:	Minori dai 6 ai 18 anni, di entrambi i generi.	Minori dai 6 ai 18 anni, di entrambi i generi.	Minori dai 13 ai 18 anni, preadolescenti e adolescenti, di entrambi i generi.	Minori dai 16 ai 21 anni.	Nuclei di bambini con genitore, con genitore di entrambi i generi.
Finalità:	Ha finalità socio-educative ed assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.	Ha finalità socio-educative ed assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.	Ha la finalità di - superare la fase del bisogno improvviso mediante l'accoglienza di urgenza; - offrire cura e protezione immediata, in attesa di soluzioni più adeguate,	Ha la finalità di offrire ospitalità a giovani che anche dopo il raggiungimento della maggiore età necessitano di essere accompagnati, in	Ha la finalità di offrire ospitalità a nuclei bambini con genitore, che necessitano di un sostegno socio-educativo ed affettivo per un corretto

garantendo il	un percorso di	svolgimento delle
soddisfacimento dei	progressiva	funzioni di cura, a
bisogni quali alloggio,	autonomia in	causa della loro,
vitto, sicurezza, tutela.	quanto le difficoltà	anche temporanea,
	lavorative, sociali,	situazione
	personali e	di difficoltà personale
	familiari non sono	e/o familiare, legata a
	state superate.	situazioni anche di
		carattere economico,
		lavorativo, abitativo.

Caratteristiche Tutte le strutture a ciclo residenziale per soggetti in età minore sono:

:

- a) orientate e strutturate secondo i criteri della civile abitazione;
- b) in possesso dei requisiti previsti in materia urbanistica;
- c) collocati in zone facilmente accessibili ai servizi;
- d) organizzate al proprio interno, per dimensione e articolazione degli ambienti e degli spazi, in modo tale da tener conto il più

possibile del criterio di assicurare ai minori una ospitalità di tipo familiare (ambienti personalizzati, tutela della privacy) e di

rispondere alle necessità del lavoro socio-educativo

Gli spazi delle strutture devono essere usati esclusivamente dai membri ospitati, dagli operatori e da coloro che sono invitati o

accolti all'interno di un progetto definito.

Un diverso uso di essi può essere consentito solo per programmazioni specifiche con documentata finalità educativa e di

socializzazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli spazi interni, tutte le strutture devono prevedere:

a) camere da letto singole, doppie e solo eccezionalmente triple per gli ospiti, con arredi il più possibile gradevoli e

personalizzabili;

b) camera da letto per l'educatore in servizio notturno;

c) una zona pranzo e soggiorno;

d) un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alle modalità organizzative del servizio offerto;

e) un servizio igienico ogni quattro ospiti.

Capacità di	Da un minimo di 4 ad un	Da un minimo di 1 ad un	Da un minimo di 1 ad	Da un minimo di 1 ad	Da un minimo di 1 ad
accoglienza:	massimo di 8 minori,	massimo di 6 ospiti,	un massimo di 8 minori,	ad un massimo di 4 giovani,	un massimo di 4 nuclei familiari,
	compatibilmente con la	compatibilmente con la	compatibilmente con la	compatibilmente con la	compatibilmente con
	capacità alloggiativa della	capacità alloggiativa della	capacità alloggiativa della	capacità alloggiativa della	capacità alloggiativa della
	struttura più 2 unità per	struttura più 2 unità per	capacità alloggiativa della struttura.	alloggiativa della struttura.	alloggiativa della struttura.
	permettere l'accoglienza di sorelle e fratelli e per le	permettere l'accoglienza di sorelle e fratelli e per le			
	emergenze.	emergenze.			
Organizzazione e gestione:	Tutti i servizi devono disporre di un progetto-quadro che definisca il regolamento interno, gli obiettivi e i riferimenti educativi di base, la metodologia adottata e le prestazioni offerte, il rapporto con il sistema dei servizi locali e con la rete sociale territoriale, la raccolta della documentazione.				

Nel regolamento di gestione devono essere definiti le finalità ed i destinatari della struttura, gli aspetti organizzativi, gestionali

e procedurali dell'organizzazione, e i criteri per la determinazione delle rette.

Deve essere previsto:

a) un coordinatore e/o un responsabile tecnico. La figura che svolge tale funzione avrà compiti di indirizzo e sostegno tecnico

al lavoro degli operatori, anche considerando la loro formazione permanente, nonché di promozione e di valutazione della

qualità dei servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo

con la rete dei servizi sociali, sanitari ed educativi, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale;

b) con riferimento ai parametri contrattuali vigenti, gli operatori devono osservare l'orario stabilito con turni di presenza non

superiori ad 8 ore giornaliere. Devono essere assicurate la compresenza in alcune fasce orarie della giornata e le sostituzioni per

malattia, ferie o altri congedi previsti dalla normativa vigente;

c) l'organizzazione dei turni, la quantità della compresenza e il rapporto operatori-ospiti vengono definiti in base alle tipologie

degli ospiti e all'organizzazione della giornata. Deve essere inoltre garantita la presenza di almeno un operatore durante la

notte;

d) deve essere garantita la presenza stabile e continuativa di adulti con i requisiti richiesti per l'esercizio della funzione

educativa. Il numero di operatori deve essere comunque riadeguato nel caso di inserimenti di soggetti in età minore con

problematiche e con disabilità fisica-psichica-sensoriale che necessitino di sostegni individuali;

e) il personale deve essere, in via preferenziale, dei due sessi;

f) in tutte le tipologie possono essere impiegati volontari, tirocinanti e gli operatori del Servizio civile nazionale di cui alla

L. n. 64/2001, con garanzia di una presenza operativa stabile anche se a tempo parziale, all'interno di un progetto

concordato tra il personale della comunità;

g) la comunità deve documentare il percorso di selezione del personale ritenuto idoneo, definendo criteri, modalità e

responsabili della selezione e deve predisporre un piano di formazione permanente per operatori e responsabile/coordinatore

indicando tempi e budget di spesa.

Fonte di	100% a carico del	100% a carico del	100% a carico del	100% a carico del	100% a carico del
finanziamento:	Bilancio sociale degli Enti	Bilancio sociale degli	Bilancio sociale degli	Bilancio sociale degli	Bilancio sociale degli
	Locali	Enti Locali	Enti Locali	Enti Locali	Enti Locali

Requisiti delle strutture/servizi semiresidenziali

Denominazione Comunità diurne

Definizione: Comunità diurna ad alta valenza educativa e professionale, un servizio aperto e flessibile, che opera in tempi extra-scolastici,

nei giorni di vacanza scolastica e può essere operativo durante l'intero arco della settimana.

Destinatari: Minori dai 6 ai 18 anni, in numero non superiore a 15 anni, di ambo i sessi, che si trovano in situazioni di disagio, ritardo

scolastico, a rischio di emarginazione. Possono accogliere minori a sostegno del lavoro di cura delle famiglie o di situazioni di

emergenza in cui viene a trovarsi la famiglia.

Finalità: Ha finalità socio-educative, ricreative e di sostegno scolastico e laboratoriale volte anche alla supplenza temporanea del nucleo

familiare.
